



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELL' ABRUZZO - L'AQUILA

IL DIRETTORE REGIONALE

Decreto n° 267
del 10/02/2011

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n° 165;

VISTO il D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i.;

VISTO il D.P.R. n.° 233 del 26 novembre 2007;

VISTO il D.D.G. del 29/09/04;

VISTO il D.D.R. per l'Abruzzo dell'8/10/04;

VISTO il D.P.C.M. n. 231 del 18/11/2010

VISTA la comunicazione del Soprintendente per i Beni Archeologici di avvio del procedimento, in data 19/10/2010 prot. 7658 cl.34.07.07/2.1 trasmessa all'Ufficio messi del comune di Teramo, affissa all'Albo per gg.30 e pubblicata sull'edizione regionale del Messaggero Abruzzo in data 25/10/2010.

CONSIDERATO che nel Comune di Teramo (TE), in loc. Madonna della Cona a circa tre Km. in direzione S-E, lungo la S.S. 80 per l'Aquila, insiste una complessa area archeologica composta da un sito culturale sulla strada per la Sabina, pianificato e strutturato in continuità di frequentazione, su una necropoli dell'età del Ferro (Orientalizzante - Arcaica); dall'Antico tracciato, legato alla transumanza verticale dell'età del Bronzo, strutturato agli inizi della romanizzazione e verso la fine del II e gli inizi del I secolo a.C., monumentalizzato alle porte di Interamnia con la costruzione di un grande tempio ad *alae* su alto podio, con profondo pronao prostilo-tetrastilo, da una necropoli ad incinerazione con monumenti commemorativi e recinti sepolcrali (del tipo a "dado" in opera quadrata con recinto sacro sul retro) sul noto modello di "Via Sacra" e che rivestono carattere particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004, per i motivi ampiamente illustrati nell'allegata relazione;

VISTA la partecipazione al procedimento della Società ARPA proprietaria della part. 500 del Foglio n. 66, le cui proposte sono state accettate;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare le valenze archeologiche dei resti sopracitati e del contesto ambientale nel quale sono collocati, anche gli immobili (terreni e fabbricati) censiti in catasto terreni al Foglio n° 66 Particelle nn. 109, 191, 193, 199, 200.





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

DELL' ABRUZZO – L' AQUILA

201, 213, 215, 216, 394, 395, 396, 399, 400, 403, 416, 435, 465, 512, 578, 579, 593, 594. ed al Foglio n°71 particelle nn.100, 102 (fabb. rur.), 178, 262, 268, 272, 289 p. (B), 290, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 319,321, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 372, 382, 440, 441, 660 (area Rurale), 661(area Rurale), 664(area Rurale), 665(area Rurale), 668, 674, 681, 715, 716, 717, 718, 719, 720,721, 722, 725, 726, 727, 728, 731, 732, 733, 734 p. (B), 735, 736, 737, 738, 739, 740, 747, 763.

Al catasto fabbricati al Foglio n. 66 part. 78, 80, 500 (i due immobili graffiati alla part. 500 e tutte le restanti pertinenze), 573, 602 ed al Foglio n.71 part. 103, 198, 199, 200, 271, 273, 291, 381, 592, 658, 659, 662, 663, 680, 764, 878, vengono pertanto sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004 art. 45, 46;

VISTO l' art. 45 , del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004;

DECRETA

Art. 1; gli immobili (terreni) individuati nell'allegata planimetria e censiti in catasto terreni del comune di Teramo (TE), al Foglio 66 Particelle nn. 109, 191, 193, 199, 200, 201, 213, 215, 216, 394, 395, 396, 399, 400, 403, 416, 435, 465, 512, 578, 579, 593, 594. ed al Foglio n°71 particelle nn.100, 102 (fabb. rur.), 178, 262, 268, 272, 289 p. (B), 290, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 319,321, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 372, 382, 440, 441, 660 (area Rurale), 661(area Rurale), 664(area Rurale), 665(area Rurale), 668, 674, 681, 715, 716, 717, 718, 719, 720,721, 722, 725, 726, 727, 728, 731, 732, 733, 734 p. (B), 735, 736, 737, 738, 739, 740, 747, 763, sono sottoposti con il presente decreto alle disposizioni del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004 art. 45;

Art. 2; gli immobili (fabbricati) individuati nell'allegata planimetria e censiti in catasto fabbricati del comune di Teramo (TE) al Foglio n. 66 part. 78, 80, 500 (i due immobili graffiati alla part. 500 e tutte le restanti pertinenze), 573, 602 ed al Foglio n.71 part. 103, 198, 199, 200, 271, 273, 291, 381, 592, 658, 659, 662, 663, 680, 764, 878, vengono pertanto sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004 art. 45, 46;

Art. 3; per gli immobili, così come indicati agli artt. 1 e 2, sono dettate le seguenti prescrizioni:





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELL' ABRUZZO – L' AQUILA*

- **Terreni:**

a) Per tutti i terreni di cui al presente decreto, comunque liberi da immobili o risultanti aree di fabbricati demoliti (ricadenti tra le particelle elencate agli artt. 1 e 2), qualsiasi intervento di trasformazione (scavo oltre ml. 0.50 di profondità, intervento edilizio, realizzazione di opere pubbliche e o private per reti elettriche, fognarie, gas, acquedotti ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell' Abruzzo, la quale potrà riservarsi di far eseguire saggi preventivi e/o di richiedere in corso d' opera la presenza di un assistente archeologo. È inoltre consentita la manutenzione di impianti tecnologici laddove fossero già esistenti prima dell' avvio delle procedure del presente decreto di vincolo;

- **Fabbricati esistenti:**

a) non sono consentite superfetazioni, sopraelevazioni ed alcun aumento di superfici e di volumi, salvo i casi previsti dalla legge;

b) sono consentite le manutenzioni ordinarie e straordinarie le ristrutturazioni, i consolidamenti statici ed i cambi di destinazione d' uso qualora non pregiudichino il contesto ambientale nel quale sono collocati i beni archeologici e la visita degli stessi. Tutte le trasformazioni e gli interventi sugli immobili (richieste anche attraverso la D.I.A.), dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, la quale potrà riservarsi di far eseguire saggi preventivi e/o di richiedere in corso d' opera la presenza di un assistente archeologo;

- **Nuovi Fabbricati:**

a) Non potranno avere un' altezza superiore a ml. 7,50 dallo spiccatto di marciapiede all' attacco della falda di copertura per le costruzioni con falde inclinate, e non superiore a ml. 8.00 all' intradosso dell' ultimo solaio per quelli con copertura piana, (salvo quanto diversamente indicato in modo peggiorativo dagli strumenti urbanistici vigenti). Tutti gli interventi saranno sottoposti a preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici, la quale potrà riservarsi di far eseguire saggi preventivi e/o di richiedere in corso d' opera la presenza di un assistente archeologo;

- **Fasce di rispetto**

Nelle aree sottoposte a tutela indiretta (art. 45 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004), sarà





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

DELL'ABRUZZO - L'AQUILA

osservata una fascia di rispetto di ml. 35,00 dall'asse centrale del tracciato della via Sacra (evidenziata in planimetria) e dal limite della necropoli (ricadente nel foglio n°66);

Inoltre, per la sola area del tempio italico sarà osservata una fascia di rispetto di ml. 50,00 dal limite di vincolo Diretto.

Sugli immobili terreni ricadenti in dette fasce di rispetto, non è consentito alcun tipo di intervento edilizio, mentre le superfici delle stesse potranno essere utilizzate ai fini del calcolo delle volumetrie laddove le indicazioni di piano urbanistico consentano l'edificazione e nel rispetto delle prescrizioni dettate dal presente decreto per i nuovi fabbricati e per quelli già esistenti prima dell'avvio delle procedure del presente decreto di vincolo.

Dette aree potranno essere altresì utilizzate ai fini agricoli previa richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo. Ai fini della ricostituzione del paesaggio agricolo antico, potrà essere consentito l'inserimento di colture particolari (tipo l'ulivo ecc...) che potrebbero avere necessità di scavi superiori a ml. 0,50, sempre previa autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo. È inoltre consentita la manutenzione di impianti tecnologici laddove fossero già esistenti prima dell'avvio delle procedure del presente decreto di vincolo.

c) Per i fabbricati esistenti in dette aree è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria la ristrutturazione, il consolidamento statico ed il cambio di destinazione d'uso qualora non si pregiudichi il contesto ambientale nel quale sono collocati i beni archeologici. Tutte le trasformazioni e gli interventi sugli immobili (richieste anche attraverso la D.I.A.), dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, la quale potrà riservarsi di far eseguire saggi preventivi e/o di richiedere in corso d'opera la presenza di un assistente indicato dalla stessa Soprintendenza;

L'allegata planimetria catastale, l'unito elenco dei proprietari con i relativi dati anagrafici e catastali, le visure catastali e l'unita relazione, sono parti integranti del presente decreto, che sarà notificato in via amministrativa, agli interessati, così come individuati nelle apposite relate di notifica (o con raccomandata A/R), al comune di Teramo (TE), ed affisso all'Albo Pretorio dello stesso comune oltre ad essere pubblicato sul giornale.





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

DELL' ABRUZZO - L' AQUILA

A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici dell' Abruzzo, il provvedimento verrà quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari (previo frazionamento e successivo decreto o atto di corrispondenza a spese dell' Amministrazione) delle particelle interessate solo in parte dal presente decreto ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore e/o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il TAR competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n° 1034 ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

II DIRETTORE REGIONALE

Dott. Fabrizio Magani




Al sensi e per gli effetti dell' art. 18, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, attesto che la presente copia, ottenuta con procedimento fotostatico, che si compone di n° 5 fogli, riproducono esattamente il documento originale.

21 FEB. 2011

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Gabriele D' Anastasio



LEGENDA

-  Perimetrazione area vincolata
-  Aree con vincolo archeologico diretto
-  Aree con vincolo archeologico indiretto
-  Resti di strutture archeologiche
-  Resti di necropoli

Attestato per gli effetti dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, attesto che la presente copia, ottenuta con procedimento fotostatico, che si compone di n° 2 fogli, riproducono esattamente il documento originale.

21 FEB. 2011

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Gabriella Di Anastasio



IL DIRETTORE REGIONALE
(Dr. Fabrizio Magani)

Comune di Teramo
 stralcio dei fogli n°66-71

33